

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA TRA IL COMUNE DI PALAU ED IL
BANCO DI SARDEGNA

.....

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno venticinque del mese di aprile, in Tempio, tra il Comune di Palau, rappresentato dal Commissario Prefettizio Rag. Cleante Balata ed il Banco di Sardegna, Filiale di Tempio, in persona del suo Direttore Rag. Rizio Manconi e del Cassiere Signor Manlio Voci:

SI CONVIENE

Il Comune di Palau affida al Banco di Sardegna la gestione del proprio servizio di cassa, disimpegnandolo mediante apertura di conto corrente fruttifero all'interesse ed alle condizioni dei conti ordinari ed alle altre condizioni che seguono.

Si premette che nel testo della presente convenzione, per brevità, il Comune di Palau sarà chiamato semplicemente "Comune" ed il "Banco di Sardegna" BANCO

ART. I

La convenzione avrà la durata di cinque anni ed esattamente dal 1° Maggio 1959 al 31.12.1963, e si intenderà rinnovata per un eguale periodo di tempo, cinque anni, se non venga data disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno DUE mesi prima della scadenza.

ART. 2

I pagamenti si effettueranno fino alla concorrenza dei fondi in cassa ed esclusivamente a presentazione di mandati emessi dal Comune nei modi e forme di legge, firmati dal Sindaco, dall'Assessore Anziano e dal Segretario Comunale o da chi è autorizzato a sostituirli, nelle persone che dovranno essere tempestivamente comunicate al Banco, con l'autografo delle relative firme.

ART. 3

Il Banco ammetterà a pagamento i mandati anche in mancanza di disponibilità sul conto, fino al massimo di lire due milioni, con diritto a liquidare a periodi bimestrali, ^{o mensili} gli interessi sullo scoperto, al tasso del cartello bancario.

ART. 4

I mandati per eventuali stanziamenti disposti oltre i limiti delle somme stanziare in bilancio, dovranno essere accompagnati dalla copia autentica della relativa deliberazione di storno o di variazione al bilancio.

ART. 5

Il Banco non è tenuto al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte e sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in numero.

I titoli irregolari saranno dal Banco restituiti al Comune per la

la sostituzione.

ART.6

I mandati di pagamento dovranno presentarsi al Banco con nota di accompagnamento in duplice copia, una delle quali verrà restituita dal Banco firmata per ricevuta.

ART.7

I beneficiari di mandati dovranno essere avvertiti dal Comune dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento. Il Banco provvederà al pagamento nei modi e forme di legge, usando, quando esplicitamente indicato nel titolo, il pagamento a mezzo C. C.P.

ART.8

Le riscossioni si effettueranno in base ad ordini di incasso emessi dal Comune a firma, come per i mandati di pagamento. La puntualità delle riscossioni resta necessariamente legata alla tempestività della conoscenza che ne verrà data al Banco, nonché alla iniziativa dei terzi interessati al versamento che dovranno in ogni caso essere sollecitati dal Comune.

ART.9

Nessun incasso e pagamento potrà essere fatto in forza diversa da quanto disposto negli articoli che precedono.

ART.10

A titolo di compenso per il servizio, il Comune corrisponderà annualmente al Banco la somma netta di £.60.000.- (diconsi lire sessantamila).

ART.11

Le eventuali spese di posta, bolli ed altre eventuali inerenti al servizio, da conteggiarsi a carico del Comune, saranno da questo immediatamente rimborsate a presentazione da parte del Banco di elenco giustificativo delle spese sostenute.

ART.12

Il Banco assume, col servizio di Cassa, anche la custodia dei titoli di proprietà del Comune, secondo le norme di legge comunale e provinciale.

ART.13

Il servizio di Cassa, sarà disimpegnato dal Banco, presso gli sportelli della propria filiale di Palau, secondo l'orario adottato per le operazioni di Banca.

ART.14

Il Comune dovrà fornire al Banco tutti gli stampati necessari per l'espletamento del servizio.

ART.15

Alla fine di ogni esercizio, il Banco compilerà e presenterà al Comune il rendinconto o conto consuntivo, a termine e nei modi e forme volute dalla legge comunale e provinciale vigente al momento della resa del conto stesso.

ART.16

Il Comune dichiara di aver preso visione e quindi di ben conoscere tutte le condizioni di affare prestate dal banco per il servizio.

ART.17

Le parti si riservano di proporre, nel corso della convenzione, per il miglioramento del servizio, tutte quelle modifiche che, di comune accordo, potranno essere riconosciute opportune.

ART.18

Per l'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono domicilio nella sede della rispettiva Amministrazione.

ART.19

Le spese inerenti alla presente convenzione e tutte quelle ad essa conseguenti, sono a carico del Comune.